

REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE PER L'ESERCIZIO DEI CIRCHI E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**TITOLO I – PARTE GENERALE****Art. 1 - Disposizioni Generali**

1. Le concessioni di aree comunali per l'esercizio dello Spettacolo viaggiante (Circhi equestri e Spettacoli viaggianti), sia nei parchi di divertimento che per gli altri impianti non costituenti parchi di divertimento, sono disciplinate oltre che dalla legge 18 marzo 1968 n.337, dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività comprese nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione rispondenti a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2007 e successive modifiche e integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

2. Per "aree disponibili" si intendono le aree usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti. Tali aree sono individuate con atto del Dirigente responsabile del Servizio, vedasi l'allegato A "Elenco aree destinate allo spettacolo viaggiante" del presente regolamento, e sono suscettibili di variazione solo in caso di motivate esigenze. L'aggiornamento annuale previsto per legge si intende adempiuto automaticamente qualora non vi sia necessità di apportare variazioni all'ultimo atto di individuazione delle stesse.

3. Per "Parco di divertimento" si intende, ai sensi dell'art. 25 del d.m. 23 maggio 2003, il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, coordinato da un unico gestore con o senza biglietto d'ingresso.

4. Per "Luna Park" si intende il raggruppamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante non coordinato da un unico gestore, in cui le attrazioni sono autorizzate singolarmente dall'Amministrazione Comunale. L'accesso al Luna Park non comporta il pagamento di un biglietto d'ingresso.

Può essere autorizzata anche la collocazione di singole attrazioni in occasione di festività e ricorrenze anche di modesta entità; in tal caso l'area potrà essere concessa, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici, senza il preventivo assenso della Giunta.

5. Per "piccolissime attrazioni" si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq. 1.

TITOLO II – ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**Art. 3 - Concessione delle aree**

1. La concessione delle aree per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante è rilasciata ad ogni singolo esercente che abbia fatto regolare richiesta o al

gestore/organizzatore di parco divertimenti. Tali soggetti si assumono tutte le responsabilità previste dalla Legge.

2. Il dirigente si riserva di revocare immediatamente l'area concessa in caso di mancanza dei requisiti e degli obblighi imposti dal presente Regolamento e in caso si verificano casi di compravendita o maltrattamento di animali (avvalorato dal parere del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.).

3. Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che abbiano ottenuto la concessione di un'area hanno la possibilità di installare "piccolissime attrazioni", con una dimensione pari o inferiore a mq. 1, senza ulteriori concessioni. Le suddette attrazioni devono essere installate all'interno dell'area di concessione dell'esercente.

4. Il gestore dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima.

5. Nel caso in cui il conduttore sia un soggetto diverso dal gestore dell'attrazione lo stesso è tenuto a comunicare i dati identificativi del conduttore all'ufficio competente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

6. Le eventuali violazioni ai commi precedenti comporteranno la revoca della concessione e l'esclusione dal parco per almeno 2 (due) anni successivi.

Art. 4 - Orari di apertura del Parco/Luna Park

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni nel territorio comunale, l'Amministrazione stabilisce e determina la data di inizio e la durata, il numero ed il tipo delle attrazioni, gli orari quotidiani di apertura e chiusura concordati con i partecipanti che dovranno tassativamente rispettarli, pena l'esclusione dalla manifestazione, in caso di recidiva. .

2. L'Amministrazione Comunale può concedere proroghe oltre la data stabilita, senza che ciò costituisca diritti per future edizioni.

3. L'Amministrazione Comunale in accordo con le OO.SS. di categoria potrà variare le date e l'area delle tradizionali Fiere o sagre o di altre manifestazioni varie.

Art. 5 - Presentazione della domanda

1. Ogni richiesta per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante su area pubblica deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale. Tale richiesta deve essere presentata almeno 60gg. prima della data di inizio della manifestazione (entro il 31 dicembre di ogni anno per la Fiera di San Giorgio).

2. La dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività, deve essere presentata successivamente all'installazione delle strutture e prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 - Comunicazioni Associazioni Sindacali

1. L'Amministrazione Comunale, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del Luna Park (attualmente Fiera di San Giorgio), e comunque non oltre l'invio delle concessioni, informa le OO.SS. di categoria di ogni sua decisione in merito all'edizione del Luna Park stesso per l'anno in corso, inviando gli elenchi delle ditte richiedenti accettate e respinte, motivando

le esclusioni al fine di permettere alle OO.SS. di categoria entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di inviare le loro osservazioni.

Art. 7 - Criteri per la composizione del Parco di divertimento/Luna Park

1. L'Amministrazione Comunale rilascia le concessioni e autorizzazioni ai richiedenti seguendo il criterio della maggiore anzianità di frequenza continuativa, riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.

2. In caso di parità verranno applicati i seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di frequenza alle edizioni precedenti della stessa manifestazione e con lo stesso tipo di attrazione, anche non continuativa;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio come esercente attività di spettacolo viaggiante, dichiarata dall'interessato nella domanda;
- c) maggiore anzianità di domanda per la stessa attrazione e la stessa manifestazione, anche in modo non continuativo, prescindendo dal fatto che l'esercente abbia potuto esercitare o meno nella manifestazione.

Art. 8 - Anzianità di frequenza

1. L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni della stessa manifestazione/luna-park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenze giustificate e documentate per malattia o causa di forza maggiore.

2. L'anzianità di frequenza viene acquisita dopo tre anni continuativi di concessione con la medesima attrazione e per ogni singola manifestazione, Sagra, Fiera, o Parco di divertimento/Luna Park.

Art. 9 - Attrazioni di novità

Nell'ambito di ogni manifestazione deve essere prevista, ove lo spazio lo consenta, un'area per almeno un'attrazione di tipo nuovo da avvicinarsi ogni anno.

Per attrazione di novità si deve intendere quell'attrazione (inclusa nell'elenco ufficiale redatto al Dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in base all'art. 4 della legge 337/68), che presenta caratteristiche nuove tali da non risultare similare ad altre già esistenti nell'ambito della manifestazione, e deve essere in grado di configurarsi come elemento di richiamo e non aver frequentato quel parco almeno nei tre anni precedenti.

La partecipazione come attrazione "novità" non è registrata ai fini dell'acquisizione dell'anzianità di frequenza.

Art. 10 – Obblighi per il concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, l'Amministrazione Comunale non ha responsabilità per danno o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dall'attività di spettacolo viaggiante.

2. I concessionari hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le prescrizioni indicate sull'atto di concessione (orari, mq. concessi, pagamenti del canone, della concessione e di altri costi specifici dovuti, ecc.);
- b) tenere sempre aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- c) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, dove questa non esista, in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi;
- d) rispettare le norme che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; in particolare dovranno provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti negli appositi contenitori. Devono, inoltre, provvedere alla manutenzione dell'attrazione e della carovana/abitazione per il decoro del luogo;
- e) effettuare la rimessa in pristino del luogo dedicato e dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui concessionari tutti;
- f) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- g) versare idonea cauzione stabilita dall'Amministrazione Comunale, se ritenuta necessaria;
- h) mantenere in perfetta efficienza e funzionalità le attrazioni installate;
- i) adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'assoluta incolumità dei visitatori.

Art. 11 – “Riconversione”

La “riconversione” è istituito previsto da prassi immemorabile:

L'Amministrazione comunale può concedere la riconversione (trasferimento) dell'anzianità di frequenza da una attrazione all'altra, su richiesta dell'operatore, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del Parco di divertimento/Luna Park, che la superficie occupata sia equivalente alla precedente, o vi sia disponibilità di spazio, ecc.

La riconversione è consentita purché il richiedente abbia mantenuto un'anzianità con la medesima attrazione di almeno tre anni; ciò non deve pregiudicare la partecipazione di altri concessionari aventi diritto.

Qualora vi sia parità di requisiti tra i richiedenti sarà data priorità alla ditta con più anzianità di frequenza.

Art. 12 - Successioni e subingressi

1. La successione nella titolarità di un'attrazione avvenuta per causa di morte comporta per i successori il riconoscimento dell'anzianità maturata.
2. In caso di subingresso per atto fra vivi, il subentrante conserva il diritto di frequentare la manifestazione, mantenendo l'anzianità del dante causa.
3. Nel caso di costituzione di una società in sostituzione della ditta individuale, la società mantiene l'anzianità maturata dalla ditta individuale, per la medesima attrazione e la stessa manifestazione.

Art. 13 - Sostituzione dell'attrazione

1. E' consentita al titolare della concessione la sostituzione temporanea dell'attrazione con una analoga nei seguenti casi:
 - a) calamità naturali;
 - b) casi di forza maggiore documentati.

Art. 14 - Carovane abitazione e carriaggi

1. Le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati dovranno essere collocati nel luogo stabilito dall'Amministrazione. In tale luogo è obbligo di tutti i concessionari preservare l'ambiente, provvedendo alla pulizia ed evitando attività rumorose a tutela del vicinato. In tale luogo non sono ammesse le attrazioni "montate".
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare i partecipanti al parco, residenti nel Comune di Ferrara, alla sosta (con attrazioni cariche) oltre il termine di chiusura del parco/luna park nei seguenti casi:
 - a) per favorire la frequenza dei figli dello spettacolista viaggiante alla scuola dell'obbligo;
 - b) per l'attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date successive;
 - c) per cause di forza maggiore documentate.

TITOLO III – SPETTACOLI CIRCENSI**Art. 15 - Autorizzazioni degli spettacoli Circensi**

1. I titolari di Circo devono presentare istanza ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dello spettacolo Circense (artt. 68 e 80 TULPS), utilizzando la modulistica predisposta e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Contestualmente all'istanza per il rilascio della licenza TULPS deve essere presentata richiesta di occupazione suolo pubblico, di esposizione di manifesti pubblicitari, di autorizzazione sanitaria e quant'altro previsto dalle normative vigenti almeno 60 gg prima dell'evento.

Art. 16 – Rilascio della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, visionate le varie richieste, dà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.
2. La concessione è rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale stabilito dall'Amministrazione Comunale, i cui estremi andranno comunicati ai fini del rilascio stesso.
3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area, dopo il 10° giorno antecedente la data della manifestazione, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali salvo motivi di forza maggiore, documentati e accertabili dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione dell'area è subordinata al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e ad ogni altro atto previsto.
5. E' vietata la sub concessione dell'area da parte dell'interessato.

Art. 17 – Area per gli spettacoli Circensi

Vista la legge 337/68 art. 9:

1. L'area destinata allo svolgimento degli spettacoli Circensi è individuata, sino a nuova destinazione, nella c.d. "Area Rivana".
2. Eventuale modifica del luogo di svolgimento degli spettacoli circensi dovrà essere definita con apposita delibera della Giunta Comunale, sentito il parere degli uffici competenti.

TITOLO III – SANZIONI**Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è sanzionato dalla normativa vigente.
2. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso oppure motivo di immoralità documentata, l'Amministrazione Comunale potrà richiamare la ditta in questione e, se recidiva, potrà revocare la concessione e sospendere la licenza stabilendone la durata.

Art. 19 – Abrogazioni

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale P.G. n. 21/18926 dell'11/11/2002 ed ogni altra disposizione locale in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

ALLEGATO "A"

Elenco aree destinate allo spettacolo viaggiante

MANIFESTAZIONE	PERIODO	VIE	LUOGO
CARNEVALE RAVALLE	FEBBRAIO/MARZO	VIA C. MARTELLI	RAVALLE
FESTA DEL PAPA'	MARZO	PIAZZA CONCETTA PUSINANTI	QUARTESANA
FIERA DI SAN GIORGIO	MARZO/APRILE	V.LE ALFONSO D'ESTE	MONTAGNONE
SAGRA DI SAN MAURELIO (ROCK CAFE')	GIUGNO	VIA CONCA	MALBORGHETTO
FIERA DI QUARTESANA	LUGLIO	PIAZZA CONCETTA PUSINANTI	QUARTESANA
FIERA DI FERRAGOSTO	AGOSTO	VIA CERVELLA	SAN BARTOLOMEO IN BOSCO
FIERA DI SANTA TERESA	OTTOBRE	VIA VENEZIA E VIA PADOVA	PONTELAGOSCURO
FIERA DI SAN MARTINO	NOVEMBRE	PIAZZALE BERLINGUER	SAN MARTINO
SPETTACOLI CIRCENSI CAROVANE ABITAZIONE	VARI PERIODI NELL'ANNO	VIA WAGNER	AREA "RIVANA"